



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

IL PRESIDENTE

Decreto n. 3/2025

Id n. 56716869 del 15 gennaio 2025

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, concernente il “*Riordino della Scuola della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, recante “*Riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell’articolo 11 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*”, che ha modificato la denominazione delle SSPA in Scuola Nazionale dell’Amministrazione (di seguito SNA);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2021 di nomina della prof.ssa Paola Severino quale Presidente della SNA;

VISTA la delibera del Segretario Generale della SNA n. 1 del 9 settembre 2022, approvata con DPCM del 23 settembre 2022, registrata dalla Corte dei conti il 12 ottobre 2022, con cui se ne stabiliscono l’organizzazione interna e il funzionamento;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, che, all’art. 63, comma 10, prevede che la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, in relazione al parametro della “*consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale*” di cui alla lettera b), del comma 7 del medesimo articolo, “*definisce i requisiti per l’accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti*”;

VISTO il decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione n. 22 del 13 febbraio 2024 di definizione dei requisiti per l'accreditamento, da parte della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, delle istituzioni che svolgono attività formativa in materia di contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 10, decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

VISTO il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 639 del 02-05-2024 recante determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari;

VISTO il decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione n. 176 del 9 ottobre 2024 recante il Regolamento di attuazione del decreto del Presidente SNA n.22 del 13 febbraio 2024;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, che modifica, tra l'altro, l'art. 63, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “ *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, secondo cui “*In relazione al comma 7, lettera b)...la Scuola Nazionale dell'Amministrazione definisce i requisiti e le modalità per l'accreditamento dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti*”;

RITENUTO di dover procedere ad emendare i decreti del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione n.22 del 13 febbraio 2024 e n. 176 del 9 ottobre 2024 per recepire le modifiche apportate all'art. 63, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

DECRETA

Art.1

(Modifiche al decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione n.22 del 13 febbraio 2024)

1. Il documento allegato al decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione n. 22 del 13 febbraio 2024 è modificato come segue:
 - a) nel titolo dopo la parola “Requisiti” sono aggiunte le parole “e modalità”;
 - b) nell'introduzione il secondo capoverso è modificato come segue:

“In relazione al comma 7, lettera b), ... la Scuola Nazionale dell'Amministrazione definisce i requisiti e le modalità per l'accreditamento dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a

campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti”;

c) nell'introduzione il terzo capoverso è modificato come segue:

“Al fine di individuare i requisiti e le modalità per l'accreditamento dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attività formative in materia di contratti pubblici, la SNA ha costituito un apposito Gruppo di lavoro (Decreto Presidente SNA n. 115/2023), composto da rappresentanti di SNA, ANAC e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il compito di curare la predisposizione della proposta di requisiti da sottoporre alla Presidente della SNA per l'adozione.”;

d) alla sezione 2.3 viene rettificata la numerazione dei paragrafi in ordine progressivo 1 a 8; ai paragrafi numero 4 e 6, come sopra rinumerati, l'espressione “settori scientifici disciplinari” è sostituita dall'espressione “gruppi scientifici disciplinari”; al paragrafo numero 7, come sopra rinumerato, alla fine della prima frase sono sopresse le parole “e dall'assenza della finalità di lucro”; al paragrafo numero 7, come sopra rinumerato, nella seconda frase le parole “normativa UNI 11640:2022” sono sostituite dalle parole “normativa UNI 11648”;

e) la sezione 4.1 è modificata come segue:

“Sono soggetti accreditabili:

a. le università pubbliche o private;

b. gli enti pubblici che hanno tra le finalità istituzionali la formazione dei dipendenti pubblici e/o dei professionisti;

c. gli organismi di diritto pubblico che assumono la forma giuridica di società in house, di fondazione, di associazione o di consorzio, a condizione che, nel relativo atto costitutivo o statuto, sia prevista la finalità istituzionale della formazione;

d. i soggetti privati che abbiano, tra gli scopi indicati nell'atto costitutivo o statuto, la formazione;

e. i soggetti misti costituiti da due o più degli enti di cui alle lettere a), b), c), d) a condizione che, nel relativo atto costitutivo o statuto, sia prevista la finalità istituzionale della formazione.”;

f) alla sezione 4.3, punto I) e punto IV), l'espressione “settori scientifici disciplinari” è sostituita dall'espressione “gruppi scientifici disciplinari”.

Art.2

(Modifiche al decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione n. 176 del 9 ottobre 2024)

1. Il regolamento allegato al decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione n. 176 del 9 ottobre 2024 è modificato come segue:
 - a) all'art.1 le parole "Requisiti per l'accREDITamento" sono sostituite dalle parole "i Requisiti e modalità per l'accREDITamento";
 - b) alla fine dell'art.3, comma 2, è aggiunta la seguente frase: "In caso di accREDITamento, la validità dello stesso decorre dalla data di presentazione dell'istanza di accREDITamento sulla piattaforma PICA, da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445";
 - c) l'art.3, comma 3, è modificato come segue: "Il Presidente della SNA, entro 30 giorni dalla ricezione dell'elenco, adotta, tramite proprio decreto, i conseguenti provvedimenti, che devono essere comunicati alle istituzioni interessate.";

Art.3

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In fase di prima applicazione e fino al 31 marzo 2025, le istanze di accREDITamento dei corsi, da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, possono essere presentate anche successivamente all'inizio degli stessi e la validità dell'accREDITamento decorre dalla data di inizio del corso stesso".
2. Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito della SNA.

Roma, 15 gennaio 2025

Il Presidente
Prof.ssa Paola Severino